

**N. R.G. 178/2024 conc.prev.**



**Tribunale Ordinario di Lecce  
Sezione Fallimentare Ufficio di Lecce**

**IL TRIBUNALE**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott.ssa Maria Gabriella Perrone	- Presidente
dott. Italo Mirko De Pasquale	- Giudice relatore
dott.ssa Annafrancesca Capone	- Giudice

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

**letto** il ricorso, depositato in data 06.12.2024 con il quale la **DITTA INDIVIDUALE “PREITE GIOVANNI TOMMASO”** con sede legale in Casarano (LE), alla via S.S. 475, KM 4+188, avente P.IVA 00221390750, nella persona del titolare sig. Preite Giovanni Tommaso (C.F. PRTGNN39C08B936X), elettivamente domiciliata in Lecce, alla Via Orsini Del Balzo n. 45, presso lo studio dell’Avv. Donato Carbone che, congiuntamente e disgiuntamente all’avv. Maria Rita Carbone, la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso, ha chiesto che fosse concesso il termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione ex art. 44 c.c.i.i.;

**letto** il decreto dell’ 11.12.2024 con il quale il Tribunale ha proceduto in conformità, assegnando termine di giorni sessanta *“ai fini del deposito, a cura del debitore della proposta di concordato preventivo con il piano, l’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all’art. 39, commi 1 e 2, oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all’art. 39, comma 1, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all’art. 64 bis, con la documentazione di cui all’art. 39, commi 1 e 2”* e ha nominato come commissario giudiziale il dott. Andrea Criscolo;

**letta** l’istanza di proroga del termine per il deposito della proposta definitiva di concordato preventivo depositata in data 05.02.2025 dalla **DITTA INDIVIDUALE “PREITE GIOVANNI TOMMASO”**;

**visto** il provvedimento datato 11.03.2025 con cui il Tribunale, alla luce dell’anzidetta richiesta di proroga, ha rimesso al Commissario giudiziale di esprimere il parere *“sulla predisposizione della proposta definitiva e sulla conseguente richiesta di proroga”*;

**letto** *“il ... parere favorevole rispetto alla concessione della proroga richiesta in considerazione che la predisposizione della proposta concordataria definitiva sembrerebbe essere in attesa delle sole attestazioni del professionista indipendente”* espresso dal Commissario Giudiziale in data 15.03.2025;

**rilevato** che in data 10.04.2025, prima ancora che il Tribunale si esprimesse sulla richiesta di proroga del termine per il deposito della proposta, la Ditta Individuale “Preite Giovanni Tommaso” ha depositato il “ricorso ex artt. 39, 40 e 84 del d.lgs 12 gennaio 2019 n. 14 con piano e proposta di concordato preventivo in continuità indiretta a mezzo di assuntore”;

**letto** il parere del commissario giudiziale ai sensi dell’art. 47, co. 1, CCII;

**esaminata** la memoria difensiva integrativa al piano e alla proposta depositata in data 12.06.2025 nel termine concesso, ai sensi dell’art.47, co.4 CCII, con decreto del 27.05.2025;

**considerato** che con decreto del 29.07.2025 il Tribunale ha concesso le misure protettive del patrimonio di cui all’art. 54 co. 2 CCII ai sensi del quale “*i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azione esecutive e cautelari sul suo patrimonio. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le scadenze non si verificano*” ... “*dal presente provvedimento e per i successivi 90 giorni*”;

**letta** l’ulteriore “*memoria di precisazione e integrazione al piano e alla proposta*” depositata dalla Ditta ricorrente in data 15.10.2025 sì come richiesto dal Tribunale con decreto del 30.09.2025;

**udito** il giudice relatore;

#### RILEVATO

che dagli atti acquisiti è risultato che ricorrono i requisiti soggettivi per poter disporre l’ammissione alla procedura di concordato preventivo; in particolare, sussiste la competenza di questo Tribunale essendo la sede legale dell’impresa ubicata in Casarano (LE) da oltre un anno; la domanda è stata regolarmente approvata e sottoscritta con le forme di legge. La ricorrente, in quanto imprenditore individuale, non è soggetta all’obbligo di cui all’art. 120-bis comma 1, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), il quale prescrive che la decisione di proporre domanda di concordato preventivo sia adottata mediante deliberazione risultante da atto pubblico e iscritta nel registro delle imprese. Tale adempimento, infatti, è riservato agli enti collettivi e alle società; l’imprenditore individuale, non avendo un organo amministrativo distinto (gli “amministratori”, per l’appunto, di cui al comma 1 dell’art. 120 bis CCII) è il soggetto stesso che decide in merito all’accesso allo strumento e al contenuto del piano;

che la ricorrente è impresa commerciale le cui dimensioni superano le soglie ex art. 2 C.C.I.I. al di sotto delle quali non è possibile accedere alla presente procedura di regolazione della crisi;

che la ricorrente versa in una situazione di squilibrio economico-finanziario che integra gli estremi della oggettiva e conclamata crisi, come risulta dalle affermazioni confessorie contenute nel ricorso, dal “deficit” tra i valori di attivo concretamente realizzabili e la situazione passiva esposta;

che la ricorrente ha depositato unitamente alla documentazione prevista dall’articolo 39 CCII (essendo state consegnate con la memoria integrativa del 12.06.2025 le scritture contabili inizialmente mancanti):

- a) una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa con successive relazioni di situazione finanziaria aggiornata;
- b) l’elenco analitico ed estimativo delle attività con individuazione del valore di liquidazione in ipotesi di apertura della liquidazione giudiziale;
- c) l’elenco nominativo dei creditori privilegiati e chirografari con l’indicazione dei rispettivi crediti e con le rispettive cause di prelazione;

d) l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto;

e) una idonea certificazione dei debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;

f) le situazioni contabili aggiornate al 31.12.2022, 31.12.2023, 31.12.2024 e al 31.01.2025 atteso che, trattandosi di Ditta individuale, non è soggetta all'obbligo del deposito dei bilanci d'esercizio;

che la documentazione di rito prevista dall'art. 39 CCII prodotta a corredo dell'istanza fornisce sufficienti elementi positivi per il giudizio a cognizione sommaria richiesto in questa sede, giudizio destinato a subire un riesame approfondito e circostanziato nell'ulteriore corso della procedura sulla scorta degli accertamenti devoluti al commissario giudiziale (artt. 104 e 105 CCII);

che la società ha esposto in che modo intende dar luogo alla ristrutturazione dei debiti ed alla soddisfazione dei crediti: nello specifico, il piano contempla, 1) nelle more dell'esecuzione della procedura concordataria, sino alla data di perfezionamento dell'assunzione, ovvero sino alla data del passaggio in giudicato della sentenza di omologa, la prosecuzione indiretta dell'attività d'impresa mediante il contratto di affitto di ramo d'azienda attualmente in essere tra la Ricorrente e la Preite Petroli S.r.l.; 2) di poi, la prosecuzione dell'attività di impresa in forma indiretta tramite la cessione dei beni e dell'attività alla Preite Petroli s.r.l. (di cui Preite Giuseppe Tommaso, figlio del ricorrente, risulta essere il detentore delle quote di controllo della società) e l'assunzione da parte di quest'ultima, subordinatamente al passaggio in giudicato della sentenza di omologa, degli oneri concordatari con subentro nella titolarità dell'attivo e del passivo quale successore universale nonché garante e sovventore della ricorrente e con l'apporto da parte dell'assuntore (senza alcuna finanza immediata) dell'impegno a pagare € 685.755,00 entro il periodo massimo di cinque anni nel seguente modo: a) quanto ad € 450.000,00 con i flussi derivanti dall'attività di impresa ceduta (con pagamento della prima rata trimestrale di € 12.500,00 al 12.03.2026 e con l'ultima al 31.12.2030); b) quanto ad € 235.755 con la messa a disposizione da parte dei figli del ricorrente del ricavato della vendita di un lotto di terreno di loro proprietà; 3) l'apporto, dunque, da parte dell'assuntore Preite Petroli S.r.l. e dei suoi soci (sig.ri Preite Giuseppe Tommaso e Preite Massimo Ippazio, rispettivamente figli del sig. Preite Giovanni Tommaso), dell'ulteriore finanza, in misura variabile e incrementabile, che si renda necessaria a garantire ai creditori le percentuali di soddisfazione proposte anche nell'ipotesi di emersione di posizioni debitorie ad oggi non previste né prevedibili; 4) la messa a disposizione dei creditori del ricavato di un bene di rilevante valore di proprietà dei soci dell'assuntore, a garanzia e a pagamento di parte dei debiti concordatari. Per formalizzare questa garanzia, si propone l'utilizzo dell'istituto dell'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c., che consente la segregazione patrimoniale dei beni vincolati, sottraendoli alla responsabilità patrimoniale generale e destinandoli esclusivamente al soddisfacimento dei creditori concordatari. Quanto alle modalità di liquidazione dell'anzidetto bene, il relativo processo si divide in due fasi: entro 36 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, i Sig.ri Preite potranno ricercare autonomamente acquirenti per il bene, senza ricorrere a procedure competitive, al fine di massimizzare il valore di realizzo; decorso infruttuosamente tale termine, gli organi della procedura procederanno alla liquidazione del bene secondo le modalità previste dal CCII e dal Codice Civile. Il ricavato della vendita sarà destinato in parte a garanzia degli impegni concordatari assunti dalla Preite Petroli S.r.l. come assuntore, e, in

altra parte, al pagamento in via diretta di una porzione di detti impegni concordatari. A copertura dei costi che potrebbero insorgere in caso di eventuale vendita competitiva del bene oggetto di garanzia i figli del ricorrente si sono impegnati personalmente ad incrementare il fondo destinato alle spese di liquidazione, originariamente previsto per un importo di € 6.100,00, di ulteriori € 10.000,00 incrementandolo ad € 16.100,00 ed impegnandosi personalmente ad apportare dette somme a semplice richiesta degli organi della procedura qualificandole espressamente come finanza esterna (v. dichiarazione di impegno del 10.10.2025)

che la proposta di concordato, come sinteticamente esposta, consiste quindi nell'attribuzione delle attività e delle passività all'Assuntore, individuato nella società Preite Petroli S.r.l. e nell'apporto di ulteriore finanza in misura variabile (in aumento) al fine di garantire ai creditori le percentuali di soddisfo proposte anche nel caso di emersione di voci di debito non previste o prevedibili in detta sede.

In linea generale, secondo tale prospettazione, si avrebbe:

- a) la soddisfazione integrale delle spese di procedura;
- b) la distribuzione, nel rispetto del combinato disposto di cui all'art. 84 e 87, comma 1, lett. c) dell'importo di € 407.646,00 secondo la regola della priorità assoluta così da garantire ai creditori capienti la medesima soddisfazione rinvenibile nell'ipotesi liquidatoria;
- c) la distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione, pari ad € 278.109,00, secondo la regola della priorità relativa;
- d) la degradazione dei crediti privilegiati incapienti rispetto all'alternativa liquidazione giudiziale;
- e) il ricorso alla c.d. "transazione fiscale" per i crediti vantati dall'Erario e dalla Agenzia delle Entrate Riscossione;
- f) la messa a disposizione, sia a titolo di garanzia che per il soddisfacimento dei creditori del ricavato derivante dalla vendita di beni di proprietà dei sig.ri Preite Giuseppe Tommaso e Preite Massimo Ippazio, figli del ricorrente;

che la suddivisione in classi è avvenuta secondo posizioni giuridiche e interessi economici omogenei. Par d'uopo rilevate che a seguito della criticità rilevata dal Commissario Giudiziale in ordine alla classe n. 13 (unipersonale) formata unicamente dalla Azienda Agricola Calò s.s., in cui soci sono i figli del ricorrente, in potenziale conflitto di interesse, la Ditta individuale Preite ha provveduto ad eliminare tale classe e, conseguentemente, ha riproposto la suddivisione dei creditori con solo dodici classi;

che la ricorrente ha depositato il piano previsto dall'art. 87 c.c.i.i. il quale contiene un'analitica indicazione: 1) delle cause della crisi; 2) delle strategie di intervento e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria; 3) dei tempi delle attività da compiersi nonché delle iniziative da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi pianificati e quelli raggiunti; 4) delle ragioni per le quali la continuità aziendale tutela l'interesse dei creditori. Ha, inoltre, depositato la relazione di un professionista indipendente che ha attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano nonché che la prosecuzione dell'attività, sia pure nella forma indiretta, è funzionale al soddisfacimento dei creditori;

che, in particolare, trattandosi di concordato in continuità indiretta, il professionista indipendente ha attestato la capacità economica finanziaria dell'affittuario/cessionario a rispettare gli impegni contrattuali assunti. Occorre altresì rilevare che in ordine alla presunta

assenza di indipendenza del professionista attestatore ex art. 88, comma 2, CCII, la Ditta Preite sostiene che l'attestazione ex art. 88, comma 2, CCII, sia stata inserita (dal professionista terzo) in quella resa ex art. 87 CCII di cui all'allegato n. 6 della proposta e del piano. Ebbene, la legge (artt. 87, comma 3, e 88, comma 2, CCII) richiede che le attestazioni siano rilasciate da soggetti indipendenti ma non stabilisce che debbano essere dei professionisti diversi di talché lo stesso professionista indipendente può redigere entrambe le relazioni purché in possesso dei requisiti di indipendenza e professionalità previsti. In effetti, nella relazione ex art. 87, comma 3, CCII, il professionista incaricato ha attestato altresì *“ai sensi dell'art. 88, comma 2, CCII, che con riferimento ai crediti tributari e previdenziali la proposta non è deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale”*;

ritenuto che sussistono, pertanto, i presupposti per l'ammissione della società alla procedura di concordato preventivo, stante la completezza della documentazione prodotta ed apparendo il piano non manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori;

ritenuto infatti che in questa sede il Tribunale è chiamato a valutare, in primis e in termini generali, che la proposta sia conveniente per i creditori [quando il piano è formato in continuità questa convenienza si risolve in assenza di pregiudizio (art. 7 comma 2, lett. c) CCII];

considerato difatti che, una volta depositata la domanda di concordato, il Tribunale procede ad un giudizio preliminare per l'assunzione del decreto di ammissione (art. 47 CCII) operando in primis le verifiche preliminari circa: 1) i requisiti formali di sottoscrizione della domanda e la documentazione allegata; 2) i presupposti processuali relativi a competenza, legittimazione; 3) presupposti soggettivi; 4) presupposto oggettivo dello stato di crisi o di insolvenza; 5) il deposito delle relazione attestativa e che dalla relazione risulti che i dati aziendali siano veritieri e che il piano sia fattibile. Alla luce del dato testuale dell'art. 47 CCII si deve difatti ritenere che il vaglio di ammissibilità della domanda di accesso al concordato preventivo sia più articolato in relazione al tipo di concordato. Ed invero, il Tribunale deve valutare (art. 47 CCII) *“in caso di concordato in continuità aziendale, la ritualità della proposta. La domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è comunque inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali”*. Dunque, con riguardo al concordato in continuità la convenienza per i creditori si risolve in assenza di pregiudizio e, più specificamente, l'assenza di manifesta inidoneità alla soddisfazione proposta e alla conservazione dei valori aziendali. In sostanza nella fase di apertura del concordato preventivo, il vaglio del Tribunale si concentra essenzialmente su profili di ammissibilità, anzitutto giuridica, della domanda di accesso senza sindacare la fattibilità (economica) del piano se non quando appaia manifestamente inidoneo a conseguire quel che viene prospettato (è certamente esclusa in tale fase una disamina sulla convenienza meno della proposta, rimessa ai creditori);

ritenuto che il piano e i documenti prodotti, assieme ai documenti integrativi e ai chiarimenti richiesti con decreto 28.05.2025 e, in ultimo, con decreto del 01.10.2025, consentono ai creditori la formazione di un consenso informato sulla convenienza della proposta, anche in confronto all'alternativa della liquidazione giudiziale;

vista la non opposizione del P.M.;

P.Q.M.

visti gli artt. 47 [2], 84 [3], 87 [4] c.c.i.i.,

dichiara aperta la procedura di concordato preventivo nei confronti della DITTA INDIVIDUALE “PREITE GIOVANNI TOMMASO”, con sede legale in Casarano (LE), alla via S.S. 475, KM 4+188, avente P.IVA 00221390750, nella persona del titolare sig. Preite Giovanni Tommaso (C.F. PRTGNN39C08B936X);

DELEGA

alla procedura il giudice Dott. Italo Mirko De Pasquale;

CONFERMA

commissario giudiziale il Dott. Andrea Criscolo;

STABILISCE

che le operazioni di voto avranno inizio il giorno 13.02.2026 e termineranno il giorno 13.03.2026;

FISSA

il termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori;

DISPONE

che il debitore presenti con cadenza quindicinale un rendiconto delle entrate e delle uscite nonché ogni trenta giorni relazioni sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa

FISSA

il termine perentorio non superiore quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, per il deposito, a cura del debitore, nella cancelleria del tribunale della somma di € 10.000,00 ulteriore rispetto a quella già versata, per le spese della procedura mediante versamento sul conto corrente alla stessa intestato.;

ORDINA

la comunicazione del presente decreto al pubblico ministero e ai richiedenti la liquidazione giudiziale dell'impresa ammessa al concordato, qualora presenti;

PROROGA

le misure protettive per tutta la durata della presente procedura e, comunque, sino al limite di dodici mesi previsto dall'art.8 CCII, e fermo il disposto dell'art.55, commi 3, ultimo periodo, e co.5 CCII;

ORDINA

altresì, la pubblicazione per estratto del presente decreto, a cura della cancelleria, nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 45 CCII;

Letto l'art. 42, comma 1, CCII,

MANDA

alla Cancelleria di acquisire dall'Agenzia delle entrate, dall'Istituto nazionale di previdenza sociale e dal Registro delle imprese i dati e i documenti relativi al debitore, individuati all'art. 367 CCII, di seguito riportati, inoltrando, se il collegamento diretto alle banche dati non è operativo, richiesta tramite PEC:

dal Registro delle imprese devono essere acquisiti i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, la visura storica, gli atti con cui sono state compiute le operazioni straordinarie e in particolare aumento e riduzione di capitale, fusione e scissione, trasferimenti di azienda o di rami di azienda;

dall' Agenzia delle entrate devono essere acquisite le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, l'elenco degli atti sottoposti a imposta di registro e i debiti fiscali, indicando partitamente per questi ultimi interessi, sanzioni e gli anni in cui i debiti sono sorti; dall'Istituto nazionale di previdenza sociale sono acquisite le informazioni relative ai debiti contributivi.

Lecce, 03/11/2025

Il Giudice estensore

dott. Italo Mirko De Pasquale

Il Presidente

dott.ssa Maria Gabriella Perrone